

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 20/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 Settembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Giampietro Dr. Vito, Persichelli Avv. Cesare; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLO XENIA S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASQUINA MARCO FINO A TUTTO IL 30.6.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 3 del 18.7.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dallo Xenia S.r.l. di Mariano Comense (Como).

Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Serges Prof. Giovanni; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DELL’U.S. TEMPIO AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. SCANU GIOVANNI LA SOMMA DI € 9.800,00 PIÙ INTERESSI DI MORA** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 7.6.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla Curatela Fallimentare dell’U.S. Tempio di Tempio Pausania (Sassari).

Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

**3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. PROPOSTO DALLA CURATELA FALLIMENTARE DELL'U.S. TEMPPIO S.R.L. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL SIG. CORDA NINNI LA SOMMA DI €13.000,00 PIÙ INTERESSI DI MORA** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 8 del 7.6.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla Curatela Fallimentare dell'U.S. Tempio di Tempio Pausania (Sassari).  
Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 10 Settembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete